



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni



GDAP-0442050-2011

J-GDAP-1 a00-22/11/2011-0442050-2011

Roma

Ai Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Direttori
degli Istituti Penitenziari
LORO SEDI

e, per conoscenza

Al Vice Capo Vicario del Dipartimento

Al Vice Capo del Dipartimento

Alla Direzione Generale dei detenuti e del
trattamento

Alla Direzione Generale delle risorse
materiali, dei beni e dei servizi

Alla Direzione Generale del Bilancio e
della Contabilità

Alla Direzione Generale dell'Esecuzione
Penale Esterna
LORO SEDI

Oggetto: Vitto detenuti

L'Amministrazione Penitenziaria ha sempre dedicato particolare cura al tema del vitto dei detenuti.

L'attuale consistenza della popolazione ristretta impone un'ulteriore attenzione all'efficienza del servizio sia in relazione alla preparazione sia riguardo alla distribuzione dei pasti.

Purtroppo, per ragioni note legate a problemi strutturali ed economici la previsione del comma 1) e 3) dell'articolo 13 del D.P.R. 230 del 30 giugno 2000 non trovano piena applicazione.

Tuttavia il sovraffollamento e la mancata omogenea attuazione dell'articolo 13 del D.P.R. 230 del 2000 non sono gli unici aspetti che incidono sulla questione della preparazione e somministrazione del vitto.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

In particolare, infatti, ritengo che una più rigorosa applicazione dell'articolo 9 della legge penitenziaria e dell'articolo 12 del pertinente Regolamento di Esecuzione nelle parti in cui si prevede che una rappresentanza dei detenuti e degli internati, *integrata da un delegato del Direttore*, controlli la quantità, qualità e preparazione del vitto oltre che l'applicazione delle tabelle, possa evitare o quantomeno ridurre alcune delle recriminazioni che solitamente sono poste in evidenza dalla popolazione detenuta a proposito della scarsa quantità e qualità del vitto.

Fermo restando le previsioni dei singoli Regolamenti Interni, ogni mattina, alla presenza dei detenuti facenti parte della rappresentanza di cui all'art. 9 della Legge penitenziaria, nonché del delegato del direttore, dovrà essere eseguito il prelievo dei generi alimentari occorrenti per la confezione del vitto.

Al delegato del Direttore dovrà essere fornita giornalmente la tabella recante l'indicazione delle quantità dei generi alimentari spettanti a ciascun detenuto al fine di verificare, unitamente alla rappresentanza dei detenuti, la quantità, la qualità e la preparazione del vitto oltre che l'applicazione delle tabelle.

Relativamente al controllo della qualità del vitto si avrà innanzitutto riguardo alla data di scadenza riportata sulle etichette apposte sui prodotti preconfezionati: riguardo invece agli altri aspetti qualitativi delle derrate sarà utile fare riferimento alle tabelle merceologiche e alle annotazioni alle tabelle applicative dei menù.

Particolare attenzione andrà posta alle grammature indicate nelle Tabelle e alla qualità dei generi con particolare riguardo ai prodotti ortofrutticoli che devono essere di buona qualità.

I Signori Provveditori Regionali dell'Amministrazione penitenziaria, titolari dei contratti del servizio di somministrazione dei pasti a crudo per i detenuti e gli internati e della fornitura dei generi di sopravvitto, ciascuno per la circoscrizione di propria competenza, vigileranno costantemente e con la massima attenzione sull'esatta esecuzione contrattuale e accerteranno l'esatto adempimento delle richiamate disposizioni da parte delle Direzioni degli Istituti penitenziari anche attraverso le verifiche a campione dei registri in uso alla commissione vitto di ogni singolo Istituto.

Assunzione

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Franco Ionta